

Penale Sent. Sez. 1 Num. 31601 Anno 2026
Presidente: ROCCHI GIACOMO
Relatore: CALASELICE BARBARA
Data Udiienza: 12/05/2026

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

Borella Carlo nato a MESSINA il 01/07/1962

Borella Claudio nato a MESSINA il 26/04/1966

avverso la sentenza del 10/07/2025 della Corte d'appello di Messina

visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi

udita la relazione svolta dal Consigliere Barbara Calaselice;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore V. Manuali, che ha concluso chiedendo il rigetto di entrambi i ricorsi;

uditi i difensori, Avv. I. Barone, A. Castaldo e G. Bellomo che hanno concluso per gli imputati chiedendo l'accoglimento dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1. Con La sentenza impugnata, la Corte di appello di Messina, decidendo in sede di rinvio disposto da questa Corte, sezione Quinta penale, in data 10 ottobre 2023, con sentenza n. 46153 – 23, sull'appello proposto avverso la condanna, resa in data 27 aprile 2021, dal Tribunale di Messina, nei confronti, tra gli altri, di Carlo e Claudio Borella, ha confermato la prima sentenza di appello del 23 settembre 2022.

1.1. La sentenza di primo grado aveva condannato i ricorrenti e altri coimputati (non ricorrenti), alle pene di giustizia, in relazione ai reati loro rispettivamente ascritti ai capi A, C, D, E, F, G, assolvendoli dalle imputazioni di

cui ai capi B e H perché il fatto non sussiste, irrogando a Carlo Borella la pena di anni sei di reclusione (relativamente ai capi A, C, D, E, F, G) e a Claudio Borella a quella di anni tre mesi quattro di reclusione (relativamente al capo A).

1.2. La prima sentenza di appello, resa in data 23 settembre 2022, aveva riformato parzialmente la condanna pronunciata nei confronti degli imputati, assolvendoli dai reati loro rispettivamente ascritti ai capi D, E, F, G, perché il fatto non sussiste con rideterminazione delle pene irrogate per i residui capi, in quelle di anni cinque e mesi quattro di reclusione per Carlo Borella (per il quale, quindi, residuava la condanna per il reato di bancarotta fraudolenta relativa alla condotta descritta ai punti A e C) e conferma della pronuncia di primo grado per Claudio Borella (per il reato medesimo, relativo alla condotta sub A).

1.3. La sentenza rescindente ha annullato quest'ultima pronuncia limitatamente alla circostanza aggravante di cui all'art. 219, primo comma, legge fall., rinviando, per nuovo giudizio su tale punto, ad altra sezione della Corte di appello.

La pronuncia ha ritenuto i ricorsi fondati limitatamente alle deduzioni relative all'indicata circostanza riscontrando che *a fronte di una sentenza di primo grado che aveva considerato - al fine di definire l'entità del danno prodotto ai ceti creditori - l'entità delle distrazioni correlate alla pluralità di reati per cui era stata pronunciata condanna in quella sede, e che avevano prodotto lo spossessamento del cospicuo patrimonio immobiliare alla Demoter s.p.a., la Corte di appello, pur sollecitata da specifico motivo di gravame, - e nonostante l'assoluzione pronunciata per quattro fatti distrattivi (capi D, E, F, G) - si è limitata a confermare la statuizione sul punto, omettendo di riconsiderare il tema della riconoscibilità della circostanza in questione, alla luce di tali determinazioni, che limitavano la affermazione di responsabilità a due soli reati.*

La sentenza di parziale annullamento ha notato che, in tal modo, *la motivazione risulta apparente, e si impone l'annullamento sul punto della sentenza impugnata, con rinvio al giudice di merito che, nel rinnovato giudizio, dovrà colmare la indicata lacuna motivazionale, tenendo presente che la circostanza aggravante del "danno patrimoniale di rilevante gravità" di cui all'art. 219, comma 1, legge fall. si configura solo se ad un fatto di bancarotta di rilevante gravità, quanto al valore dei beni sottratti all'esecuzione concorsuale, corrisponda un danno patrimoniale per i creditori che, complessivamente considerato, sia di entità altrettanto grave (Sez. 5, n. 48203 del 10/07/2017, Rv. 271274). La valutazione del danno, infatti, va effettuata con riferimento non all'entità del passivo o alla differenza tra attivo e passivo, dovendo aversi riguardo alla diminuzione patrimoniale cagionata direttamente ai creditori dalla condotta illecita e non a quella prodotta dal fallimento (Sez. 5, n. 52057 del 26/11/2019, Rv. 277658); cosicché, il giudizio relativo alla particolare gravità*

del fatto non va riferito al singolo rapporto che passa tra fallito e creditore ammesso al concorso, ne' a singole operazioni commerciali o speculative dell'imprenditore decotto, ma va posto in relazione alla diminuzione (non percentuale, ma globale) che il comportamento del fallito ha provocato nella massa attiva che sarebbe stata disponibile per il riparto, ove non si fossero verificati gli illeciti (Sez. 1, n. 12087 del 10/10/2000 Rv. 217403).

La pronuncia, nel resto, ha dichiarato i ricorsi infondati e ha esposto che il parziale annullamento era statuizione produttiva di effetti anche nei confronti dei coimputati non ricorrenti sul punto, in virtù del principio di cui all'art. 587 cod. proc. pen.

1.4. La Corte territoriale, dunque, con la sentenza impugnata da ultimo, resa all'esito del giudizio di rinvio, ha confermato la prima sentenza di appello confermando anche la riconosciuta circostanza aggravante di cui all'art. 219, primo comma, legge fall., mantenendo fermo anche il trattamento sanzionatorio per entrambi i ricorrenti.

2. Avverso il provvedimento descritto propongono tempestivi ricorsi per cassazione Carlo e Claudio Borella, per il tramite dei rispettivi difensori.

2.1. Carlo Borella, attraverso gli Avv. A. Castaldo e G. Bellomo, devolve quattro motivi, di seguito riassunti nei limiti necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1.1. Il primo motivo denuncia violazione dell'art. 627, comma 3, 628 comma 2 cod. proc. pen. per mancanza di motivazione circa il nesso causale tra la distrazione e il danno cagionato alla massa dei creditori con riferimento al reato di cui al capo C.

La sentenza rescindente ha riscontrato, come vizio argomentativo della prima sentenza di appello, l'omessa valutazione del danno patrimoniale effettivamente cagionato ai creditori, nonostante uno specifico motivo di gravame sul punto, così fissando un principio di diritto vincolante per il giudice del rinvio.

La sentenza della Corte di legittimità aveva rilevato che la circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità si configura solo se a un fatto di bancarotta di rilevante gravità quanto al valore dei beni sottratti all'esecuzione concorsuale, corrisponda un danno patrimoniale per i creditori che sia complessivamente di entità altrettanto grave.

A parere del ricorrente, quindi, la valutazione va compiuta non con riferimento all'entità del passivo o alla differenza tra attivo e passivo, ma rispetto all'effettiva diminuzione patrimoniale cagionata ai creditori dalla condotta illecita.

Vi è, quindi, un rapporto di corrispondenza causale tra la bancarotta di rilevante gravità e il danno patrimoniale arrecato, rapporto che richiede un

accertamento specifico, autonomo e motivato del danno effettivamente sofferto dai creditori. Inoltre, deduce il ricorrente che è esclusa espressamente dalla sentenza rescindente la possibilità di ancorare siffatta valutazione a criteri diversi da quello causale perché il danno non può essere apprezzato, né attraverso l'entità del passivo, né attraverso l'entità del bene o del valore distratto, né attraverso parametri ricavabili da eventi successivi estranei alla condotta.

Unico parametro resta quello dell'effettiva diminuzione della garanzia patrimoniale dei creditori.

Si deduce che l'accertamento non è stato svolto dal giudice del rinvio perché la pronuncia impugnata, dopo aver riprodotto il principio di diritto espresso dalla Suprema Corte, non ha espletato alcun accertamento, ma si è limitata ad affermare che lo stesso danno consiste nella somma di euro 3.481.029,93 la quale costituisce danno rilevante, sia sotto il profilo della riduzione della garanzia patrimoniale sia quanto alla particolare gravità del fatto. Sicché, a parere del ricorrente, la sentenza impugnata si sarebbe limitata ad una equivalenza tra l'entità economica dell'importo e la rilevanza del danno senza indagini necessarie secondo i principi indicati dalla sentenza rescindente.

La Corte di appello si è limitata a descrivere l'importo della condotta distrattiva, qualificato come danno rilevante, senza spiegare perché e in che misura questo importo ha inciso sulla garanzia dei creditori, omettendo l'indispensabile valutazione causale rimessa dalla sentenza rescindente, con conseguente violazione dell'art 627, comma 3, cod. proc. pen. perché non ha esaminato la questione di diritto decisa, pur enunciandola ma solo formalmente.

La sentenza rescindente, infatti, aveva escluso che il danno potesse essere identificato in base al mero dato numerico del suo ammontare.

2.1.2. Con il secondo motivo si contesta violazione del principio di diritto quanto alle voci passive incidenti sulla massa attiva disponibile per il riparto, con violazione degli artt. 627, comma 3 e 628, comma 2, cod. proc. pen.

La Corte di appello ha fatto proprie le conclusioni della perizia Taormina, così violando il principio di diritto fissato dalla sentenza rescindente nella parte in cui ha imposto di accertare il danno in termini di effettiva riduzione della massa attiva disponibile.

Osserva il ricorrente che la quantificazione del danno non può fondarsi su un valore meramente contabile, estrapolato dagli atti di trasferimento, ma deve rispecchiare il valore reale con cui i beni avrebbero potuto concorrere alla massa fallimentare, una volta considerate le relative passività.

Il principio è confermato dalla sentenza rescindente nella parte in cui espone che la valutazione del danno va effettuata con riferimento, non all'entità del passivo o alla differenza tra attivo e passivo, ma alla diminuzione patrimoniale cagionata direttamente ai creditori dalla condotta illecita.

Il perito nominato, diversamente, come dedotto dal consulente tecnico di parte, si sarebbe limitato ad assumere i valori contabili delle attività trasferite come risultavano dagli atti di trasferimento, senza considerare se quelle stesse attività potessero o meno concorrere a formare la massa attiva disponibile per il riparto concorsuale e per quale valore vi concorrevano.

Sicché mancherebbe l'effettivo esame del nesso tra attivo ceduto e passività correlate in contrasto con il principio di diritto che impone di misurare la diminuzione della massa attiva effettivamente destinabile ai creditori.

Ciò, anche alla luce della parziale rettifica, operata dal perito con integrazione del 7 giugno 2025, che denota proprio che il metodo complessivamente utilizzato non è stato idoneo a cogliere la reale incidenza delle operazioni sul patrimonio fallimentare, in quanto non risulta verificato in maniera analitica se tutte le passività direttamente collegate ai contratti ceduti fossero state effettivamente considerate. La sentenza impugnata finisce per recepire, in maniera acritica, le risultanze della perizia senza confrontarsi con la critica difensiva diretta ad accertare se l'operazione di cessione, una volta considerate tutte le passività ad essa inerenti, avesse realmente determinato una diminuzione della massa attiva disponibile per il riparto.

La Corte di appello si è limitata a prendere atto della griglia tabellare proposta dal perito ma non ha verificato l'effettiva misura del danno quale diminuzione della massa attiva, dopo aver tenuto conto di tutte le passività che gravavano sui contratti trasferiti.

In altre parole, invece, di accertare la riduzione effettiva della garanzia patrimoniale al netto delle passività, la Corte territoriale ha recepito un dato che continua a risentire di una logica contabile astratta, legata ad una mera operazione non all'evento di diminuzione effettiva della massa.

Ciò, anche alla luce della rettifica soltanto parziale svolta dal perito nominato perché la verifica si è svolta solo in relazione ad alcune voci di calcolo, così tradendo la fallacia del metodo di indagine utilizzato, perché si è proceduto senza verificare la corretta inclusione di tutte le voci passive rilevanti e senza misurare il danno, con inosservanza del principio di diritto sancito dalla sentenza rescindente.

2.1.3. Con il terzo motivo si denuncia inosservanza degli artt. 627, comma 3, 628, comma 2, cod. proc. pen. in relazione all'omessa motivazione riguardo al danno patrimoniale di rilevante gravità in ordine al capo A.

La Corte di appello, al netto delle censure già rilevate, incorre in un ulteriore vizio.

Le valutazioni svolte dalla Corte territoriale fanno riferimento alle condotte distrattive relative alla Brick s.r.l. e ai trasferimenti in favore di Cubo s.r.l.

Tuttavia, l'imputato è stato condannato anche per il capo A, relativo alla scissione di Demoter s.p.a. e alla traslazione di immobilizzazioni finanziarie in favore di HB s.p.a., costituita dalla Demoter s.p.a., individuato come reato più grave, unico capo di imputazione sul quale è stato applicato l'aumento per la circostanza aggravante in questione.

La prima sentenza di appello era partita dalla pena base di quattro anni di reclusione, per il delitto descritto sub A, ritenuto più grave, aumentata di mesi otto di reclusione per la circostanza aggravante ad effetto speciale, ulteriormente aumentata di mesi otto di reclusione per la circostanza aggravante dei più fatti di bancarotta.

Sicché soltanto per il reato di cui al capo A vi è stato aumento per la circostanza aggravante del danno di rilevante gravità mentre per il capo C è stata ritenuta soltanto la cd. continuazione fallimentare di cui all'art. 219, comma secondo, n. 1 legge fall.

La sentenza rescindente non ha imposto altre operazioni al giudice del rinvio se non quella di procedere alla verifica delle condizioni di applicabilità della circostanza aggravante di cui all'art. 219, comma primo, legge fall. in relazione agli unici reati rimasti in contestazione (capi A e C) mentre la sentenza impugnata si dedica soltanto a considerare il danno, in relazione alla condotta sub C, ma per il capo A motiva in un rigo, a pagina 23. Anzi, l'intera rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale disposta dalla Corte d'appello si è tradotta nel calcolare il *quantum* e la rilevanza del danno patrimoniale relativo soltanto al capo C.

Peraltro, si richiama la più recente giurisprudenza di legittimità secondo la quale, in tema di rilevante gravità del danno patrimoniale, non si deve tenere conto del danno patrimoniale complessivamente causato da plurime violazioni, ma a quello che è cagionato da ciascuna di esse al di là della unificazione *quoad poenam* (tra le altre, si cita Sez. 5, Rv. 286461, in tema della circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 7 cod. pen.).

2.1.4. Con il quarto motivo si denuncia violazione degli artt. 627, comma 3, 628, comma 2, cod. proc. pen. con riferimento all'omessa motivazione riguardante il nesso causale tra la distrazione contestata al capo A e l'effettiva riduzione della garanzia patrimoniale per la massa.

La Corte di appello omette ogni motivazione sul capo A, unico sul quale, a parere del ricorrente, grava la circostanza aggravante per la quale è intervenuto l'annullamento con rinvio.

Il perito nominato dalla Corte di appello ha affermato in modo espresso che l'operazione di scissione contestata al detto capo A non determina alcuna diminuzione della garanzia patrimoniale dei creditori in forza dell'art. 2506-*quater* cod. civ.

Le due società (la beneficiaria e la scissa) rispondono solidalmente nei limiti dei rispettivi patrimoni dei debiti anteriori non soddisfatti. Sicché, la garanzia patrimoniale complessiva non solo non è stata compromessa ma, anzi, rafforzata dal punto di vista dell'aggressione esecutiva perché ai creditori è stato reso disponibile un ulteriore patrimonio, destinato a concorrere all'inadempimento.

Di qui la necessità di verificare se effettivamente la condotta contestata sub A avesse innescato un effetto pregiudizievole per la massa, provocando un danno ai creditori derivante, direttamente, dalla condotta illecita e non desunto soltanto dal valore dei beni oggetto della operazione societaria.

La motivazione della sentenza impugnata, invece, si limita a descrivere un danno presunto, non parametrato alle risultanze tecniche presenti in atti, senza accertare il nesso causale, l'effettività del danno provocato autonomamente da quel fatto distrattivo, né sono stati applicati i criteri tecnici e normativi indispensabili per accertare la riduzione della garanzia patrimoniale, ex art. 2506-*quater* cod. civ.

2.2. Claudio Borella, attraverso l'Avv. I. Barone, denuncia due vizi.

2.2.1. Il primo motivo denuncia violazione di legge in relazione all'art. 219, comma primo, legge fall., con vizio di motivazione, inosservanza dei principi fissati dalla sentenza rescindente.

La sentenza impugnata non ha tenuto conto dei principi di diritto affermati dalla sentenza rescindente.

In particolare, questa aveva individuato la necessità di riconoscere la sussistenza della circostanza aggravante alla luce del valore dei beni sottratti all'esecuzione concorsuale ma, nella misura in cui a questi corrispondeva un danno patrimoniale per i creditori che complessivamente considerato fosse di entità altrettanto grave.

Secondo il ricorrente, la sentenza rescindente aveva demandato al giudice del rinvio la valutazione della sussistenza della circostanza aggravante tenuto conto dell'impossibilità di ancorare la valutazione del danno al mero valore di quanto oggetto di ritenuta distrazione e di comprendere se una distrazione di rilevante entità corrispondeva o meno a un danno patrimoniale per i creditori da ritenersi altrettanto grave.

Tale verifica è stata svolta dal giudice del rinvio in maniera insufficiente, limitandosi alla mera trascrizione di quanto emerso nel corso dell'istruttoria dibattimentale rinnovata in grado di appello, omettendo di confrontarsi con le emergenze e con le osservazioni svolte dal consulente tecnico di parte, oltre che con le argomentazioni difensive, di cui ha la memoria depositata ex art. 121 del codice di rito.

2.2.1.1. In primo luogo, si rileva che la Corte territoriale è incorsa in un errore di fatto in ordine alla sussistenza della circostanza aggravante

accomunando la posizione del ricorrente a quella di Carlo Borella. Invece, il ricorrente non risponde di entrambi i capi di imputazione ma soltanto del capo A, mentre il reato di cui al capo C è ascritto solo al coimputato.

2.2.1.2. Il secondo luogo, la Corte distrettuale ha ritenuto che il danno vada valutato con riferimento alla diminuzione patrimoniale cagionata ai creditori dalla condotta illecita e non quella prodotta dal fallimento, in quanto equivalente alla diminuzione della garanzia patrimoniale generica ai sensi dell'art. 2740 cod. civ., così interpretando il contenuto della sentenza rescindente.

Il ricorrente osserva che la violazione dell'art. 2740 cit. è ciò che sorregge la possibilità stessa di configurare il disposto di cui all'art. 216 legge fall. Sicché la stessa norma civilistica non può essere contestualmente individuata come elemento costitutivo sia del delitto di bancarotta fraudolenta sia dell'aggravante del danno di rilevante entità.

2.2.1.3. Infine, la Corte territoriale evidenzia che la particolare gravità del danno deve essere posta in relazione alla diminuzione della massa attiva, provocata dalla condotta incriminata, non in percentuale, ma globale.

Sotto tale profilo si evidenzia che, invece, occorre ancorare la valutazione del danno non al mero valore di quanto oggetto di ritenuta distrazione di cui al capo A (scissione parziale della Demoter e costituzione di HB), ma verificare se, a una distrazione di possibile, rilevante, entità sia corrisposto un danno patrimoniale per i creditori di entità altrettanto grave, considerando la condotta globale che il comportamento del fallito ha provocato nella massa attiva che sarebbe stata disponibile per il riparto e che, per quanto riguarda Claudio Borella, è limitata alla condotta di cui al capo A.

2.2.2. Con il secondo motivo si denuncia vizio di motivazione e inosservanza del principio di diritto affermato dalla sentenza rescindente quanto all'individuazione della circostanza aggravante ad effetto speciale.

2.2.2.1. La sentenza non può ritenersi motivata *per relationem* rispetto a quanto affermato dal perito in sede di illustrazione della relazione, senza considerare le osservazioni svolte dal consulente tecnico di parte e nella memoria ex art. 121 del codice di rito.

Con riferimento alla condotta di cui al capo A, la sentenza impugnata afferma che l'operazione censurata riguarda la scissione del 27 agosto 2009 relativa a parte del patrimonio della Demoter s.p.a., mediante contemporanea assegnazione e costituzione di una nuova società la HB s.p.a., per l'importo di euro 4.190.000,00 corrispondente allo stesso capitale sociale di costituzione della beneficiaria.

Si tratta di operazione che per la Corte territoriale è consistita nel trasferimento della partecipazione societaria in Sagen s.r.l. e che ha determinato una rilevante perdita nel patrimonio societario della s.p.a. poi fallita, rispetto ai

valori precedenti alla scissione, perdita per un valore corrispondente alla partecipazione ceduta.

Nel caso in esame, tuttavia, è mancata la valutazione demandata dalla Corte di cassazione con riferimento all'entità della diminuzione patrimoniale cagionata ai creditori dalla condotta illecita, rispetto alla massa attiva che sarebbe stata disponibile per il riparto, ove non si fosse verificato l'illecito. Non è stata, infatti, accertata, né si specifica l'incidenza di tale operazione rispetto alla massa attiva. Anzi, secondo il perito l'unica valutazione compiuta era relativa al valore della cessione non essendosi questo preoccupato di andare a verificare l'incidenza di questo trasferimento rispetto alla massa attiva.

2.2.2.2. Sotto altro profilo, si osserva che non è utile l'asserzione, contenuta nella sentenza impugnata, nella parte in cui indica la riduzione della garanzia verso i creditori a seguito della diminuzione del valore della partecipazione nella Sagen, pari alla differenza tra euro 4.190.000,001 ed € 1.116.645 come da bilancio della HB s.p.a. al 31 dicembre 2012.

Secondo la Corte territoriale, per effetto della svalutazione e conseguente perdita di esercizio si è ridotto anche il patrimonio della HB s.p.a. che ammontava ad euro 947.745,00 a fronte del valore iniziale pari a euro 4.190.000,00. Quindi, secondo le conclusioni del perito, tale operazione di scissione aveva arrecato pregiudizio ai creditori della Demoter s.p.a. perché l'evoluzione patrimoniale, negli anni successivi delle società, aveva compromesso la possibilità di escussione del patrimonio scisso presso la beneficiaria limitandone il valore.

Secondo il ricorrente invece l'accertamento relativo all'anno 2012 non è rilevante perché riguarda il periodo in cui la Demoter non era ancora fallita e, anzi, si tratta di analisi che fa riferimento a una situazione successiva di tre anni al momento della scissione. Ciò comporta che non si può escludere che la svalutazione si sarebbe verificata anche se i beni fossero rimasti in capo alla società scissa cioè alla Demoter s.p.a.

2.2.2.3. Si evidenzia, poi, che risulterebbe omesso, sia da parte del perito, sia dalla Corte territoriale l'esame della consulenza tecnica di parte redatta nel corso del giudizio di primo grado, richiamata nella memoria difensiva depositata all'udienza del 10 luglio 2025, a confutare quanto sostenuto dal perito della Corte. Si riporta stralcio della relazione redatta dal consulente tecnico di parte, per sostenere che questo aveva sostenuto l'assenza di danno per i creditori e, anzi, l'assenza di un danno di rilevante gravità.

2.2.2.4. Infine, si rileva che le ulteriori osservazioni del perito, riportate nelle pagine 9 e 18 della sentenza impugnata, non sono sufficienti.

Si fa riferimento al fatto che i curatori hanno evidenziato di aver eseguito l'azione revocatoria di scissione e che l'azione non era proseguita per l'adozione

di un provvedimento di sequestro conservativo penale. Tale assunto non ha considerato quanto dedotto con la memoria difensiva perché non si è verificato se il presunto danno, ritenuto di rilevante entità, fosse derivato dall'operazione realizzata o dal procedimento penale ovvero dall'inattività della curatela fallimentare, una volta entrata in possesso della pronuncia di accoglimento della revocatoria.

Si richiamano i principi generali in materia di rapporto tra la revocatoria fallimentare e sequestro destinato alla confisca e si evidenzia che le Sezioni unite di questa Corte, con sentenza n. 29951 del 24 maggio 2004, hanno riconosciuto al curatore fallimentare la legittimazione a chiedere e ottenere la revoca del sequestro preventivo finalizzato alla confisca e a impugnare i provvedimenti in materia cautelare reale, potendo agire attraverso l'impugnazione non solo il pubblico ministero l'imputato e il difensore ma anche i soggetti che hanno diritto alla restituzione del bene.

Si richiama Sez. U, n. 4797 del 22 giugno 2023 secondo la quale l'avvio della procedura fallimentare non osta all'adozione o alla permanenza, se già disposto, del provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca relativo a reati tributari e sancisce l'obbligatoria prevalenza della confisca sulla revocatoria solo quando si tratti di confisca di cui all'art. 240 comma secondo cod. pen., evenienza che non ricorre nel caso di specie.

Si tratta di sequestro finalizzato alla confisca facoltativa adottato nel luglio del 2021, quindi a distanza di oltre un anno e cinque mesi dall'accoglimento della domanda di revocatoria. Sicché la revocatoria non era irrilevante perché avrebbe potuto prevalere sul sequestro finalizzato alla confisca facoltativa, onde evitare di cagionare danni per i creditori, potendo peraltro la curatela attivarsi per ottenere la revoca della misura cautelare adottata.

Da ultimo, si rileva che l'accertamento espletato dal tecnico di cui rende conto la sentenza impugnata non è esaustivo rispetto al mandato conferito dalla sentenza rescindente, tenuto conto che il tecnico di ufficio si è limitato ad ancorare la diminuzione patrimoniale subita a quanto oggetto di trasferimento, finendo per far coincidere la circostanza aggravante con lo stesso fatto di bancarotta per distrazione, oggetto di contestazione, ragionamento recepito dalla sentenza impugnata.

Si richiama giurisprudenza di legittimità che reputa l'entità del danno provocato dai fatti configuranti bancarotta patrimoniale per distrazione commisurato al valore complessivo dei beni che sono stati sottratti all'esecuzione concorsuale, piuttosto che al pregiudizio sofferto da ciascuno dei partecipanti al piano di riparto dell'attivo, indipendentemente dall'importo globale del passivo. Non rilevano, infine, i fatti successivi rispetto al momento in cui l'operazione distrattiva è stata commessa.

3. La Difesa ha fatto pervenire tempestiva richiesta di trattazione in pubblica udienza partecipata.

Le parti, all'odierna udienza, all'esito della discussione orale, hanno concluso nel senso precisato in epigrafe.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono infondati.

2. Questioni comuni a entrambi i ricorrenti.

2.1. Preliminarmente, si deve rilevare che la circostanza aggravante di cui all'art. 219, primo comma, legge fall. non appare contestata soltanto con riferimento alla condotta sub A dell'imputazione. L'espressa contestazione della circostanza aggravante in parola si rinviene, in calce alla descrizione dei fatti di cui alle molteplici condotte per le quali si è proceduto, tra gli altri, nei confronti degli odierni ricorrenti (v. anche sentenza di primo grado, nella quale la contestazione della circostanza in questione viene riportata in calce a tutte le condotte, in fine al capo G, prima di descrivere l'imputazione del reato associativo: cfr. p. 6 e 7).

Sicché, la circostanza non attiene soltanto alla condotta descritta al capo A dell'imputazione – unica per la quale Claudio Borella ha riportato condanna – ma ad entrambe le condotte di bancarotta patrimoniale distrattiva contestate, sia sub A, sia sub C della rubrica.

Del resto, l'entità della diminuzione globale che il comportamento del fallito ha determinato alla massa attiva che senza le condotte illecite sarebbe stata disponibile per il riparto, dipende sia dalla condotta distrattiva di cui al capo A, sia da quella di cui al capo C. Tale visione complessiva deriva dallo stesso principio di diritto affermato dalla sentenza rescindente secondo il quale il giudizio relativo alla particolare gravità del fatto non va riferito al singolo rapporto che passa tra fallito e creditore ammesso al concorso, né a singole operazioni commerciali o speculative dell'imprenditore in stato di decozione, ma va posto in relazione alla diminuzione – definita globale – che il comportamento del fallito ha provocato nella massa attiva che sarebbe stata disponibile per il riparto, ove non si fossero verificati gli illeciti (Sez. 1, n. 12087 del 10/10/2000 Rv. 217403). E nella specie gli illeciti di cui si è riconosciuta, in via definitiva, la natura distrattiva sono sia la condotta sub A che quella sub C, entrambi relativi alla medesima società poi dichiarata fallita; ovviamente dovendosi circoscrivere l'esame per il solo Claudio Borella alla condotta sub A, unica per la quale ha riportato condanna.

Per Carlo Borella si deve rilevare che la condotta di cui al punto A della contestazione è quella ritenuta più grave in sede di merito e, individuata la pena base, è su quella che il giudice del rinvio ha operato l'aumento per la circostanza aggravante ad effetto speciale di cui all'art. 219, comma primo, legge fall. e per la cd. continuazione fallimentare.

Invero, si tratta di più condotte (descritte ai punti A e C dell'imputazione) relative alla stessa società oggetto di sentenza dichiarativa di fallimento della Demoter s.p.a. del 1° febbraio 2013.

Dunque, non si tratta di plurime, distinte violazioni, come il caso che ha interessato la pronuncia della Sez. 5, in tema di aggravante di cui all'art. 61 n. 7 cod. pen. relativa a reato continuato richiamata dal ricorrente Carlo Borella nel primo motivo di ricorso *(ai fini dell'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 61, n. 7), cod. pen. al reato continuato, la rilevante gravità deve essere valutata non con riguardo al danno patrimoniale complessivamente causato dalle plurime violazioni, ma con riguardo a quello cagionato da ciascuna di esse, in quanto, al di là della unificazione "quoad poenam" prevista dall'art. 81 cod. pen., i diversi reati conservano la loro autonomia in relazione a qualsiasi altro istituto giuridico).*

È vero che, nel caso di consumazione di una pluralità di condotte tipiche di bancarotta nell'ambito del medesimo fallimento, le stesse mantengono la propria autonomia ontologica, dando luogo ad un concorso di reati, i quali vengono unificati ai soli fini sanzionatori nel cumulo giuridico previsto dall'art. 219, comma secondo, n. 1, legge fall. (Sez. U, n. 21039 del 27/01/2011, Rv. 249665). Ma, nel caso al vaglio, entrambe le condotte residue all'esito del primo giudizio di appello, rientrano nell'unica contestazione di bancarotta patrimoniale per distrazione e, quindi, si porrebbe, al limite, un problema di configurabilità della circostanza aggravante dei più fatti, sulla quale, però, si è formato il giudicato interno perché la sentenza rescindente ha annullato la prima sentenza di appello limitatamente alla circostanza aggravante di cui all'art. 219, comma primo, legge fall.

Invero, la giurisprudenza di questa Corte (tra le altre, Sez. 5, n. 4710 del 14/10/2019, dep. 2020, Falcioni, Rv. 278156 - 01) ha escluso la configurabilità della continuazione nel caso di molteplici fatti di distrazione in quanto le singole condotte di cui all'art. 216 legge fall. possono essere realizzate con uno o più atti, senza che la loro ripetizione, nell'ambito dello stesso fallimento, dia luogo ad una pluralità di reati, trattandosi di reato a condotta eventualmente plurima per la cui realizzazione è sufficiente il compimento di uno solo dei fatti contemplati dalla legge, mentre la pluralità di essi non fa venire meno il suo carattere unitario. In termini analoghi, d'altra parte, si era posta la giurisprudenza, in precedenza, con riferimento alla bancarotta fraudolenta

documentale. Si è, inoltre, rilevato che il carattere unitario del reato non viene meno solo a condizione che le condotte, previste dall'art. 216 legge fall., siano tra loro omogenee, perché lesive del medesimo bene giuridico, temporalmente contigue e non abbiano ad oggetto beni specifici differenti (Sez. 5, n. 13382 del 03/11/2020, dep. 2021, Verdini, Rv. 281031 - 01, che ha qualificato come unitaria la condotta di reato consistita in plurimi atti di distrazione di liquidità di un istituto di credito, mediante finanziamenti o affidamenti con scoperto, realizzati in continuità nel periodo antecedente la dichiarazione di insolvenza; conf. Sez. 5, n. 17799 del 01/04/2022, Rizzo, Rv. 283253 - 02; nello stesso senso, Sez. 1, n. 18148 del 02/04/2014, Puleo, Rv. 262479 - 01, in tema di bancarotta documentale che ha posto in rilievo che non integra l'aggravante prevista dall'art. 219, comma secondo, n. 1, legge fallimentare, la commissione di una pluralità di condotte, distinte sotto il profilo naturalistico e materiale, ma tutte aventi ad oggetto le scritture contabili obbligatorie e la loro funzione di veridica rappresentazione della realtà finanziaria, economica ed operativa dell'impresa, poiché tali comportamenti danno luogo ad un'unica e complessa azione penalmente rilevante).

In ogni caso, si osserva che, dalla lettura dei capi di imputazione, non è stata esclusa, né dal primo giudice né dalla sentenza di appello resa in sede di rinvio, la contestazione della circostanza aggravante di cui al comma primo dell'art. 219 legge fall., quanto al capo A.

Né può considerarsi, come dedotto, del tutto omessa la motivazione sulla circostanza aggravante anche per la condotta sub A. Questa, anzi, si può chiaramente evincere dal contenuto della sentenza impugnata (v. p. 18 e ss. e quanto si dirà di seguito) e, del resto, lo dimostra il contenuto complessivo delle deduzioni svolte nell'articolato ricorso di Claudio Borella che - pur rispondendo soltanto del reato per la condotta contestata sub A - sono calibrate sulla dedotta insussistenza dell'indicata circostanza aggravante, facendo riferimento la contestazione a suo carico soltanto alla condotta distrattiva connessa all'operazione di scissione del 27 agosto 2009.

Del resto, la sentenza rescindente ha annullato con rinvio la prima sentenza di appello per entrambi gli odierni ricorrenti solo in punto di motivazione relativamente alla circostanza aggravante ad effetto speciale citata. Sicché, ove questa non fosse da reputarsi contestata anche relativamente alla condotta sub A, non si sarebbe instaurato il giudizio di rinvio nei confronti di Claudio Borella il quale, sin dal primo grado, ha riportato condanna solo per la condotta distrattiva descritta al punto A della rubrica.

2.2. Altro dato da premettere, per entrambe le posizioni dei ricorrenti, è che le condotte sub A e C, per giudicato interno, devono essere reputate distrattive, alla stregua di una cd. doppia conforme affermazione di responsabilità.

Sicché, tutte le censure devolute con i ricorsi all'esame di questa Corte, che lambiscono il tema della mancanza di effettiva sottrazione, della natura non fraudolenta di alcune delle operazioni in parola, non sono ammissibili nella presente sede, perché l'oggetto del giudizio di rinvio è circoscritto alla circostanza aggravante di cui all'art. 219, comma primo, legge fall. relativamente al fallimento della Demoter s.p.a. nel suo complesso e, comunque, riferita ad entrambe le condotte, giudicate definitivamente distrattive, descritte sub A e C della rubrica.

Orbene, per entrambe le posizioni, il principio di diritto che fissa la sentenza rescindente e che vincolava il giudice del rinvio, nei confronti di entrambi gli odierni ricorrenti, si è espresso nel senso che *la circostanza aggravante del "danno patrimoniale di rilevante gravità" di cui all'art. 219, comma 1, legge fall. si configura solo se ad un fatto di bancarotta di rilevante gravità, quanto al valore dei beni sottratti all'esecuzione concorsuale, corrisponda un danno patrimoniale per i creditori che, complessivamente considerato, sia di entità altrettanto grave (Sez. 5, n. 48203 del 10/07/2017, Rv. 271274). La valutazione del danno, infatti, va effettuata con riferimento non all'entità del passivo o alla differenza tra attivo e passivo, dovendo aversi riguardo alla diminuzione patrimoniale cagionata direttamente ai creditori dalla condotta illecita e non a quella prodotta dal fallimento (Sez. 5 -, n. 52057 del 26/11/2019, Rv. 277658); cosicché, il giudizio relativo alla particolare gravità del fatto non va riferito al singolo rapporto che passa tra fallito e creditore ammesso al concorso, ne' a singole operazioni commerciali o speculative dell'imprenditore decotto, ma va posto in relazione alla diminuzione (non percentuale, ma globale) che il comportamento del fallito ha provocato nella massa attiva che sarebbe stata disponibile per il riparto, ove non si fossero verificati gli illeciti (Sez. 1, n. 12087 del 10/10/2000 Rv. 217403).*

2.3. Infine, questione comune da affrontare è quella, a fronte del delimitato oggetto del giudizio di rinvio, degli obblighi che, dalla sentenza rescindente, sono derivati alla Corte territoriale ex art. 627 cod. proc. pen.

Invero, la pronuncia di questa Corte ha parzialmente accolto i ricorsi degli imputati e ha annullato con rinvio la prima sentenza di appello accogliendo le deduzioni difensive limitatamente all'indicata circostanza aggravante, riscontrando che *a fronte di una sentenza di primo grado che aveva considerato - al fine di definire l'entità del danno prodotto ai ceti creditori - l'entità delle distrazioni correlate alla pluralità di reati per cui era stata pronunciata condanna in quella sede, e che avevano prodotto lo spossessamento del cospicuo patrimonio immobiliare alla Demoter s.p.a., la Corte di appello, pur sollecitata da specifico motivo di gravame, - e nonostante l'assoluzione pronunciata per quattro fatti distrattivi (capi D, E, F, G) - si è limitata a confermare la statuizione*

sul punto, omettendo di riconsiderare il tema della riconoscibilità della circostanza in questione, alla luce di tali determinazioni, che limitavano la affermazione di responsabilità a due soli reati.

Va precisato, quindi, che, per effetto del disposto annullamento per vizio di motivazione, il giudice del rinvio era tenuto a riesaminare per intero la *regiudicanda* con pieni poteri di cognizione, senza la necessità di soffermarsi sui soli punti oggetto della pronunzia rescindente, rispetto ai quali, tuttavia, aveva come limite quello di evitare di incorrere, nuovamente, nel vizio rilevato, fornendo adeguata motivazione in ordine all'*iter* logico-giuridico seguito (tra le altre, Sez. 5, n. 33847 del 19/04/2018, Cesarano, Rv. 273628; Sez. 5, n. 34016 del 22/06/2010, Gambino, Rv. 248413) e, ovviamente, uniformandosi ai principi di diritto fissati in sede rescindente.

Dunque, oggetto dell'esame da svolgere, nella presente sede, alla luce delle plurime e articolate deduzioni degli odierni ricorrenti, è limitato alla verifica della congruità e logicità della motivazione offerta dal giudice del rinvio in ordine alla circostanza aggravante della rilevante entità del danno, derivato sia dalle condotte contestate sub A, che da quelle sub C, verificando, altresì, che il ragionamento svolto, all'esito del giudizio ex art. 627 cod. proc. pen., sia congruo rispetto al *dictum* fissato dalla sentenza rescindente indicato al § 2.2.

3. Il ricorso di Carlo Borella è infondato.

3.1. Il primo motivo è infondato.

La sentenza resa in sede di rinvio, diversamente da quanto dedotto, non ha mancato di motivare circa il nesso causale tra la distrazione accertata, con riferimento alla condotta descritta sub C, e l'effettivo danno cagionato alla massa. Così, uniformandosi – il giudice del rinvio – al principio di diritto affermato in sede rescindente, circa la necessità di ancorare siffatta valutazione all'effettiva diminuzione della garanzia patrimoniale dei creditori connessa alla condotta distrattiva attuata.

La motivazione resa sul punto, infatti, non si è limitata a valorizzare l'entità del danno, né si è limitata a giustificare la ritenuta circostanza aggravante, facendo riferimento alla mera equivalenza tra l'entità economica dell'importo indicato e la grave entità del danno. Invece, i giudici del rinvio hanno spiegato, con ragionamento immune da illogicità manifesta, in che misura questo importo ha inciso sulla garanzia dei creditori, senza limitarsi ad affermarne l'esistenza, in base al mero dato numerico del suo accertato ammontare.

La Corte territoriale, anzi, ha affermato che l'entità della diminuzione patrimoniale cagionata alla massa dalla condotta illecita, come acclarata all'esito della perizia svolta in sede di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in grado

di appello, è risultata di entità consistente e ne ha analizzato l'incidenza sulla massa attiva.

L'operazione descritta al punto C dell'imputazione è quella, definitivamente giudicata come distrattiva, consistita nell'avere la Demoter s.p.a., il 6 maggio 2011, ceduto un ramo di azienda comprensivo di appalti in corso di esecuzione alla Brick s.r.l. che, a sua volta, attraverso una scissione, costituiva la Cubo s.p.a. cui conferiva proprio il ramo aziendale già ceduto ad essa dalla Demoter. Risulta, poi, che quest'ultima aveva trattenuto le passività e aveva ceduto definitivamente i beni, in epoca già prossima all'imminente fallimento, sui quali, dunque, i creditori non avrebbero potuto soddisfare più alcuna pretesa.

Si è acclarata, inoltre, ai fini di qualificare la condotta in esame come distrattiva, la sproporzione tra le somme corrisposte per le due operazioni, a distanza di pochissimi giorni le une dalle altre, e pur avendo ad oggetto, entrambe, lo stesso ramo di azienda, della medesima consistenza (per la Demoter, determinata in euro 50.000,00 e per la Brick in euro 5.300.000,00).

La conclusione cui è giunto il giudice del rinvio (v. p. 15 e ss.), circa la conferma della ritenuta sussistenza della circostanza aggravante, fa riferimento agli esiti dell'accertamento peritale ed evidenzia che, secondo la perizia svolta in sede di rinvio, la diminuzione patrimoniale provocata alla massa attiva disponibile per il riparto, a fronte dell'operazione di cessione di cui al punto C della contestazione, era risultata corrispondente alla somma di euro 15.943.094,00.

La pronuncia spiega che il perito era giunto a tale conclusione, senza tenere conto del minor valore che, invece, a parere del consulente tecnico di parte, doveva essere riconosciuto per la medesima operazione, calcolando anche degli anticipi, corrisposti dagli enti appaltanti, tali da compensare – secondo la tesi del consulente di parte – gli importi degli stati di avanzamento dei lavori, nonché le eventuali operazioni bancarie passive sulle fatture emesse.

In ogni caso, il giudice del rinvio, ha dato conto anche delle conclusioni cui è pervenuto il perito (v. p. 22 e ss.), a seguito di integrazione della prima relazione peritale, su sollecitazione ed in base a rilievi del consulente tecnico di parte, in ordine alla quantificazione delle poste passive indicate, giungendo ad indicare la diminuzione della massa attiva provocata dall'operazione in esame, come pari all'importo – del pari senz'altro intrinsecamente rilevante – di euro 3.481.029,93,00 tenendo conto delle voci indicate dal tecnico di parte.

Il giudice di merito, comunque, ha mostrato di dare congrua ragione della scelta, soffermandosi sulla tesi del perito che ha inteso seguire, ma tenendo presente anche la prospettazione del consulente tecnico della difesa e, quindi, delle diverse risultanze processuali (Sez. U., n. 8076 del 24/05/2000, Stevanin, Rv. 216613 – 01, in tema di perizia psichiatrica), tanto da investire il

professionista nominato di un quesito ad integrazione, rispetto all'esame già svolto.

La motivazione offerta, dunque, appare in linea con la giurisprudenza di questa Corte, la quale reputa (Sez. 5, n. 43845 del 14/10/2022, Figliano, Rv. 283807 - 01; Sez. 4, n. 8527 del 13/02/2015, Dell'Utri, Rv. 263435 - 01) che in tema di prova, costituisce giudizio di fatto, incensurabile in sede di legittimità, la scelta operata dal giudice tra le diverse tesi prospettate, dal perito e dai consulenti tecnici di parte, dando conto con motivazione approfondita delle ragioni della scelta e di quelle contrarie delle parti (Sez. 4, n. 45126 del 6/11/2008, Ghisellini, Rv. 241907 - 01).

Tanto, a maggior ragione in un caso, come quello in esame, in cui il perito officiato è stato investito di un' integrazione dell'accertamento svolto, proprio a fronte delle deduzioni del consulente tecnico di parte, comunque, giungendo a conclusione che ha portato la Corte territoriale a reputare, con ragionamento di fatto immune da vizi di illogicità manifesta, l'individuazione dell'entità del danno reputato di rilevante gravità, non disgiunta dalla diminuzione arrecata alla massa, quindi, in adesione al principio di diritto indicato nella sentenza rescindente.

Invero, la motivazione si innesta nel conforme all'indirizzo di legittimità secondo il quale (v. Sez. 3, n. 17368 del 31/01/2019, Giampaolo, Rv. 275945 - 01) il perito assume una posizione processuale diversa rispetto a quella del consulente di parte, chiamato a prestare la sua opera nel solo interesse di colui che lo ha nominato, senza assumere l'impegno di cui all'art. 226 cod. proc. pen. Con la conseguenza che il giudice che ritenga di aderire alle conclusioni del perito, in difformità da quelle del consulente di parte, non è tenuto a fornire autonoma dimostrazione dell'esattezza scientifica delle prime e dell'erroneità delle seconde, dovendosi considerare sufficiente, al contrario, che egli dimostri di avere comunque valutato le conclusioni del perito, senza ignorare le argomentazioni del consulente.

3.2. Il secondo motivo è infondato.

La conclusione cui è giunto il giudice del rinvio è avversata dal ricorrente con ragionamento confutativo e, in larga parte, di puro merito.

Si deve rilevare, poi, che, per un verso, la deduzione svolta con tale motivo appare generica perché non illustra, specificamente, le ragioni per le quali la griglia, predisposta dal perito (v. tab. 6 di cui alla relazione di perizia richiamata dalla sentenza impugnata a p. 12 e ss.), con riferimento alla calcolata entità della diminuzione provocata alla massa attiva della Demoter s.p.a., non sarebbe corretta, né in base a quale parametro, su base scientifica, se ne dovrebbe riscontrare l'erroneità, alla stregua anche dell'apportata integrazione del 7 giugno 2025 e, dunque, del doppio accertamento svolto dal perito.

Invero, non pare al Collegio che il perito nominato, diversamente da quanto dedotto, si sia limitato ad assumere i valori contabili delle attività trasferite come risultavano dagli atti di trasferimento, senza considerare se quelle stesse attività potessero o meno concorrere a formare la massa attiva, disponibile per il riparto concorsuale e per quale valore vi concorrevano.

Il quesito formulato, infatti, non riguardava la stima delle componenti del ramo d'azienda ceduto, ma la quantificazione patrimoniale del danno subito dalla massa, sulla base della documentazione disponibile in atti e già oggetto di stima dal tecnico nominato dal Giudice per le indagini preliminari. Sicché il perito in sede di rinnovazione istruttoria ha comparato i valori dell'attivo, ricavati dal bilancio della Demoter s.p.a. (v. p. 12 e ss. della sentenza di secondo grado), in epoca precedente alla cessione del 6 maggio 2011, con i valori ceduti e quelli finali come da tabella n. 6.

Poi, a parziale integrazione dell'esame svolto, considerando le deduzioni del consulente tecnico di parte, in relazione a determinate voci passive, il perito è giunto a individuare, comunque, la diminuzione effettiva della massa attiva, disponibile per il riparto, calcolata nell'importo determinato in oltre 3 milioni e quattrocentomila euro. Tanto, avendo segnalato, il giudice del rinvio, il ricavato dalla società Demoter s.p.a., per effetto della operata cessione (pari alla – irrisoria – somma di euro 50.000,00, se rapportata alla sottoscrizione da parte della Brick dell'intero capitale sociale della costituenda Cubo nell'operazione successiva di conferimento avente ad oggetto il medesimo ramo aziendale, svolta a distanza di pochi giorni dalla precedente cessione, per un importo pari ad euro 5.300.000,00).

Né, del resto, la critica svolta mira specificamente a precisare le voci passive rilevanti, diverse da quelle prese in esame in sede di integrazione dell'esame peritale, sottoposte al perito seguendo le indicazioni del consulente tecnico di parte.

3.3. Il terzo e quarto motivo sono infondati, in quanto devolvono censure non consentite in sede di legittimità o, comunque, infondate.

Non si ravvisa il denunciato difetto di motivazione, da parte della Corte di appello, circa la condotta sub A. Né si può condividere, per quanto esposto nella parte generale, la conclusione cui giunge il ricorrente circa il fatto che unica condotta contestata come aggravata, ai sensi del comma primo dell'art. 219 legge fall. debba essere considerata quella ascritta al ricorrente e descritta al capo A.

Comunque, si rileva che il lamentato vizio di motivazione non si ricava dalla lettura complessiva della motivazione, la quale non limita le valutazioni svolte dal giudice del rinvio alle condotte distrattive relative alla Brick s.r.l. e ai trasferimenti in favore di Cubo s.r.l. descritte al punto C della contestazione.

Invero, rispetto alla condotta sub punto A, la sentenza impugnata va letta unitariamente, senza soffermarsi soltanto sul breve richiamo a tale contestazione contenuto a p. 23 della sentenza impugnata.

La Corte territoriale evidenzia (cfr. p. 5 e ss. e successivamente, a p. 7 e ss., nonché a p. 13 e ss.) che il danno arrecato alla massa è stato consistente perché si è operata la condotta distrattiva attraverso la scissione parziale del capitale di Demoter – consistente nella partecipazione societaria in SAGEN. s.r.l. – mediante contemporanea costituzione e assegnazione della stessa a una nuova società, la HB s.p.a. Tanto, precisandosi che la società SAGEN. S.r.l. era proprietaria di un complesso immobiliare, appostato al bilancio per l'importo di euro 4.190.000,00, così conferendolo nel capitale della s.p.a., la HB, in data 27 agosto 2009. Operazione di scissione parziale della Demoter s.p.a., nella HB, cui la prima aveva conferito, in definitiva, gran parte del proprio patrimonio immobiliare, privandosene definitivamente. Tanto in quanto, come spiega anche la sentenza di primo grado (v. p. 15 e ss.), la società scissa conferendo nella HB s.p.a. la propria partecipazione totalitaria nella SAGEN s.r.l., aveva in sostanza trasferito i beni immobili del gruppo, perché era in quest'ultima che questi risultavano allocati.

Si segnala, da parte della Corte territoriale, che l'operazione era avvenuta in un momento in cui la situazione patrimoniale della fallita era tale, seppure non ancora in dissesto, da far ragionevolmente preannunciare il fallimento, considerato che è stato evitato che l'intero asse immobiliare fosse aggredito dai creditori, rispetto ai quali risultavano, già all'epoca della scissione, problemi temporanei di liquidità a fronte di riscontrati squilibri nella struttura patrimoniale e finanziaria della società.

In punto quantificazione del danno arrecato alla massa, la pronuncia impugnata rende conto degli esiti dell'accertamento peritale, avente ad oggetto anche l'esame dell'operazione di scissione contestata al punto A della rubrica (v. quesiti elencati a p. 2, della relazione peritale del 25 marzo 2025 da esaminare in questa sede, in relazione del dedotto travisamento), nella parte in cui ha evidenziato che l'operazione di scissione in questione, analizzate le voci di bilancio, precedenti e successive, aveva avuto modo di dare luogo a una rilevante perdita del patrimonio societario della fallenda, perché al trasferimento della partecipazione societaria in SAGEN s.r.l. era seguita una drastica, incomprensibile, svalutazione. Il valore della partecipazione ceduta, infatti, pari ad oltre quattro milioni di euro era stato drasticamente diminuito in euro 1.116.645,00. Si è fatto, quindi, notare che la garanzia per i creditori, oltre che in Demoter s.p.a., era risultata in definitiva ridotta anche in HB s.p.a., risultando dal bilancio di HB s.p.a., per l'anno 2012 - per effetto di svalutazione della

partecipazione di HB in SAGEN e di una perdita di esercizio - rispetto al valore iniziale di 4.190.000 €, quello di euro 947.743,00.

Sicché i creditori della scissa, sicuramente danneggiati secondo il perito visto il decremento della massa attiva, rispetto all'operazione descritta al punto A, non si sarebbero potuti rivalere nemmeno sulla beneficiaria, seppure garantiti astrattamente dalla responsabilità sussidiaria di questa, risultando, in definitiva, la massa depauperata significativamente della differenza di quell'importo (differenza tra 4.190.000,00 e 900.000,00).

Il perito, in ogni caso, nell'esaminare l'entità del danno arrecato giudicato dalla Corte territoriale di rilevante gravità per la massa, ha tenuto conto anche degli effetti della successiva, ulteriore, scissione parziale, avvenuta mediante trasferimento della società SAGEN s.r.l. in favore di HB s.p.a., in data 28 febbraio 2013, quindi con operazione successiva al fallimento. Si tratta dell'operazione relativa al trasferimento di alcuni fabbricati, per un complessivo valore di euro 1.624.632,00, con operazioni di accollo per mutui ipotecari e costituzione di una riserva di scissione, riscontrando un sia pure minimo incremento del patrimonio netto della società beneficiaria (pari, in ogni caso, quale definitiva diminuzione calcolata del valore di capitale netto, al 31 dicembre 2013, ad euro 1.482.512,00), segnalando, comunque, la riscontrata infruttuosità dell'azione revocatoria pur svolta positivamente dalla curatela fallimentare.

È appena il caso di osservare, con riferimento specifico al quarto motivo, che la Corte di appello evidenzia che, pur a fronte della responsabilità solidale tra le società, scissa e beneficiaria, ex art. 2506-*quater* cod. civ. non è stata affatto aumentata la garanzia patrimoniale complessiva per la massa, in vista della possibile aggressione esecutiva anche dell'ulteriore patrimonio della beneficiaria, visto l'effetto pregiudizievole della drastica svalutazione del patrimonio di HB. Così, invero, in base alle risultanze tecniche presenti in atti, acclarando, secondo la perizia svolta, l'effettività del danno provocato autonomamente da quel fatto distrattivo ed indicandone l'incidenza sulla massa.

4. Il ricorso di Claudio Borella è infondato.

4.1. Il primo motivo è infondato.

Si richiamano, espressamente, tutte le argomentazioni già svolte per il concorrente nel reato Carlo Borella, ai § 3.1. e 3.2. e si ribadisce che la sentenza impugnata non si è discostata dal principio di diritto fissato dalla pronuncia rescindente.

4.1.1. In primo luogo, si rileva che la Corte territoriale non ha accomunato la posizione degli imputati, perché emerge ben chiara, dalla lettura della motivazione della sentenza impugnata, la differenza delle posizioni di Carlo Borella e Claudio Borella, anche in relazione alla diversa contestazione delle

condotte rispettivamente ascritte agli imputati. E comunque la ritenuta rilevante entità del danno cagionato alla massa risulta esplicitata per entrambe le condotte distrattive descritte sub A e C.

4.1.2. Il secondo luogo, si deve riscontrare che, effettivamente, come dedotto dal ricorrente, il delitto di bancarotta per distrazione è qualificato dalla violazione del vincolo legale che limita, ex art. 2740 cod. civ., la libertà di disposizione dei beni dell'imprenditore che li destina a fini diversi da quelli propri dell'azienda, sottraendoli ai creditori. L'elemento oggettivo è realizzato, quindi, tutte le volte in cui vi sia un ingiustificato distacco di beni o di attività, con il conseguente depauperamento patrimoniale che si risolve in un danno per la massa dei creditori. L'ablazione è attività astrattamente legittima e lecita se mira alla realizzazione delle finalità dell'impresa. La liceità, però, è un valore che va accertato in concreto. L'elemento di differenziazione tra attività lecita ed attività illecita va individuato nella natura gratuita o onerosa della cessione, di guisa che, nel primo caso, il distacco del bene e dell'attività, senza adeguata contropartita, si risolve in una finalità aziendale e viene conservata, con l'acquisizione della controprestazione, l'integrità del patrimonio sociale. Il rapporto sinallagmatico deve ovviamente essere integrale, effettivo e non fittizio, perché diversamente, la bancarotta per distrazione si configura pienamente nelle ipotesi sia di apparente cessione del bene, occultato a proprio vantaggio dall'imprenditore, sia di apparente acquisizione del corrispettivo, rimasto nella propria o nell'altrui disponibilità e mai entrato nella cassa della società fallita, sia, infine, di acquisizione di un corrispettivo parziale (Sez. 5, n. 9430 del 17/05/1996, Rv. 205921 - 01; v. anche Sez. 5, n. 37109 del 23/06/2022, Rv. 283582 - 01).

Tuttavia, la pronuncia della Corte territoriale non si limita a segnalare che la garanzia patrimoniale assicurata ex art. 2740 cod. civ. ai creditori sociali sia stata, in questo caso, diminuita attraverso le operazioni svolte secondo la condotta contestata sub A, della cui natura distrattiva non si può discutere, nella presente sede, per essere coperta da giudicato progressivo.

4.1.3. La Corte territoriale, invero, rispondendo in modo conforme al *dictum* della sentenza rescindente (v. p. 7 e ss. dove si riporta la relazione del perito cui si richiama la Corte territoriale; v. p. 18 e ss. dove seguono le osservazioni del giudice del rinvio), evidenzia che la particolare gravità del danno in relazione alla condotta di cui al capo A, risiede nella consistente diminuzione della massa attiva, complessivamente determinata, alla stregua delle conclusioni cui è giunto l'accertamento peritale svolto su tale punto, anche tenendo conto di operazioni successive alla cessione del 2009 presa in esame.

Sotto tale profilo, si evidenzia che non si sono limitati, i giudici del rinvio, ad ancorare la valutazione del danno al mero valore di quanto oggetto di ritenuta distrazione di cui al capo A (scissione parziale della Demoter e costituzione

contestuale di HB s.p.a. alla quale sono risultati, in definitiva, transitati i beni immobili conferiti in SAGEN).

La Corte territoriale ha verificato, anche rispetto a tale condotta, in che misura la massa attiva ha subito pregiudizio, affermando che a tale condotta, di per sé già intrinsecamente distrattiva, è corrisposto un danno patrimoniale per i creditori di entità altrettanto grave.

L'operazione di scissione in questione, analizzate le voci di bilancio, precedenti e successive, aveva avuto modo di dare luogo, secondo i giudici del rinvio, non solo a una rilevante perdita del patrimonio societario della fallenda – condotta in sé distrattiva e integrante il reato ascritto al capo A. A questa, la Corte territoriale aggiunge, per effetto della riscontrata drastica e incomprensibile, svalutazione operata da HB s.p.a., rispetto al valore della partecipazione ceduta, risultata dal bilancio di HB s.p.a., per l'anno 2012, il consistente decremento della massa attiva della Demoter s.p.a.

Tanto, sottolineando anche la perdita della garanzia da responsabilità sussidiaria. Anzi, si deve riscontrare che, ai fini che interessano, il perito ha preso in esame e di ciò ha dato atto la motivazione della Corte territoriale, anche un'operazione, immediatamente successiva alla dichiarazione di fallimento, quella dell'ulteriore scissione parziale, avvenuta mediante trasferimento della società SAGEN s.r.l. in favore di HB s.p.a., in data 28 febbraio 2013, relativa al trasferimento di alcuni beni immobili, rivedendo comunque il decremento del patrimonio della società beneficiata e, comunque, concludendo nel senso della consistente entità del danno cagionato alla massa. Sul punto, in ogni caso, si richiamano le osservazioni svolte infra, al § 4.2.4.

4.2. Il secondo motivo è infondato.

4.2.1. La sentenza impugnata ha riportato interi brani della relazione svolta dal perito con una tecnica di redazione che non può dirsi viziata, trattandosi, peraltro, di atto conosciuto dalle parti, oggetto di esame dibattimentale del perito (v. verbale dell'udienza del 08 maggio 2025) del cui contenuto, per come trascritto nella sentenza impugnata, peraltro, non è specificamente denunciato il travisamento.

È noto poi che la giurisprudenza di questa Corte ritiene che non sia censurabile, in sede di legittimità, la decisione del giudice di merito che, facendo proprie le conclusioni scientifiche del perito, fornisca congrua ragione della scelta e dimostri di essersi soffermato sulla diversa tesi che ha disatteso, senza che costituisca vizio di motivazione l'omesso esame critico di ogni deduzione difensiva (Sez. Sez. 2, n. 49742 del 10/10/2023, B., Rv. 285866 – 01).

Non si rinviene, per quanto sin qui esposto, la dedotta omessa valutazione, demandata al giudice del rinvio dalla sentenza rescindente, rispetto all'entità della diminuzione patrimoniale cagionata ai creditori dalla condotta illecita, in

relazione alla massa attiva che sarebbe stata disponibile per il riparto, ove non si fosse verificato il comportamento distrattivo.

Utile a tal fine appare, invero, l'indicata riduzione della garanzia verso i creditori, a seguito della diminuzione del valore della partecipazione nella SAGEN, pari alla calcolata differenza tra euro 4.190.000,001 ed € 1.116.645, come da bilancio della HB s.p.a. al 31 dicembre 2012.

Secondo la Corte territoriale, per effetto della svalutazione e conseguente perdita di esercizio si è ridotto anche il patrimonio della HB s.p.a. che ammontava ad euro 947.745,00, a fronte del valore iniziale pari a euro 4.190.000,00. Quindi, secondo le conclusioni del perito, tale operazione di scissione aveva arrecato pregiudizio ai creditori della Demoter s.p.a. perché l'evoluzione patrimoniale, negli anni successivi delle società, aveva compromesso la possibilità di escussione del patrimonio scisso presso la beneficiaria limitandone il valore.

Del resto, all'osservazione difensiva, relativa alla risalenza dell'operazione contestata sub A, rispetto al successivo fallimento della Demoter s.p.a., deve obiettarsi che i rapporti tra le due società non si sono limitati all'operazione di cessione in esame e alla luce di tale complesso susseguirsi di relazione quest'ultima va letta.

Secondo quanto esposto nella sentenza di primo grado (v. p. 16 e ss.: nel senso che le sentenze di merito le cui motivazioni si integrano per confluire in un unico percorso giustificativo, trattandosi di cd. doppia affermazione di responsabilità: Sez. 2, n. 19619 del 13/02/2014, Bruno, Rv. 259929; Sez. 2, n. 30838 del 19/03/2013, Autieri, 257056; Sez. 5, n. 3751 del 15/02/2000, Re Carlo, Rv. 215722), vi sono altre operazioni di HB e Demoter s.p.a., più prossime alla data di fallimento di quest'ultima (agosto 2013, la prima, 31 marzo 2011, la seconda), significative per esaminare nel suo complesso quella oggetto di contestazione sub A. Si fa riferimento alla dismissione, da parte di HB s.p.a., della partecipazione nella Demoter Afric e all'operazione con la quale la Demoter s.p.a. ha finanziato la HB, per 500.000,00 euro, tramite altra società (3T s.r.l.) con rinuncia, in un periodo di difficoltà della Demoter s.p.a., a liquidità in favore di una società, la HB s.p.a., risultata inattiva e, comunque, costituita, in definitiva, per rispondere all'individuata finalità distrattiva.

Di qui l'ineccepibile ragionamento della Corte territoriale nella parte in cui attribuisce rilievo all'accertamento peritale svolto, in relazione al bilancio della HB s.p.a. al 31 dicembre 2012, anche se successivo di circa tre anni dalla scissione.

Infatti, i provvedimenti di merito danno conto di rapporti tra i due enti che non si sono limitati all'operazione di posta in essere nel 2009, contesta sub A,

ma che anzi sono proseguiti sino alla data del fallimento e anche dopo questo, per quanto accertato dal perito nominato dal giudice del rinvio.

Del tutto ipotetico è, poi, il ragionamento svolto dal ricorrente nella parte in cui afferma che non si può escludere che la svalutazione consistente da parte di HB s.p.a. si sarebbe verificata ugualmente, anche se i beni immobili fossero rimasti in capo alla società scissa, cioè alla Demoter s.p.a.

4.2.3. Quanto, infine, al dedotto omesso esame, sia da parte del perito, sia dalla Corte territoriale, della consulenza tecnica di parte redatta nel corso del giudizio di primo grado, richiamata nella memoria difensiva depositata all'udienza del 10 luglio 2025, riportata per stralcio nel ricorso, si deve rilevare che la censura è generica perché non illustra la decisività del dato, devoluto con l'indicata memoria, che sarebbe stato travisato per omissione.

Sul punto, in via generale, va, comunque, rilevato che questa Corte ha affermato che l'omesso esame di memorie difensive non determina nullità del provvedimento censurato, ma può incidere sulla completezza della motivazione del medesimo (tra le altre, Sez. 1, n. 26536 del 24/06/2020, Rv. 279578).

In tema di riesame, poi, è stato sostenuto che l'omesso esame di una memoria difensiva può essere dedotto in sede di legittimità, salvo che introduca temi nuovi e questioni diverse potenzialmente decisive, non sussistendo un'omessa valutazione quando gli argomenti in essa sviluppati, sui quali il provvedimento impugnato sia rimasto silente, siano smentiti dal complessivo impianto motivazionale, in quanto logicamente incompatibili con la ricostruzione accertata e la valutazione formulata (Sez. 5, n. 5443 del 18/12/2020, dep. 2021, Bagalà, Rv. 280670 – 01; conf. nel senso che l'omessa valutazione di una memoria difensiva da parte del giudice del riesame non determina alcuna nullità, ma può influire sulla correttezza logico-giuridica della motivazione del provvedimento che definisce la fase o il grado di giudizio nel cui ambito sono state espresse le ragioni difensive, a condizione che la denunciata omissione sia tradotta, nella formulazione del ricorso, in specifiche doglianze idonee a mettere in discussione il costrutto argomentativo del giudice di merito, Sez. 5, n. 31698 del 05/09/2025, Spadaro, Rv. 288603 – 01).

Orbene, dalla lettura della memoria del 10 luglio 2025, consentita a questo Collegio in ragione del dedotto travisamento per omissione, si ricava che il richiamo svolto dalla Difesa, quanto meno nella prima parte della memoria, era riferito alle conclusioni del consulente tecnico di parte, Prof. Vermiglio, già depositate nel giudizio di primo grado (quindi, non a quelle rese a seguito della perizia svolta in sede di rinnovazione istruttoria) tese a valorizzare la questione della responsabilità sussidiaria della beneficiaria e dell'incidenza di questa sull'entità del danno arrecato alla massa, tema, in ogni caso, specificamente

affrontato nel provvedimento censurato (v. p. 6 e ss. della memoria a firma dei difensori Avv.ti A. Gullino e I. Barone del 10 luglio 2025).

Peraltro, si nota che si tratta di argomenti tesi a confutare la natura distrattiva della scissione, argomento ormai non più suscettibile di riesame nella presente sede, tenuto conto dell'intervenuta irrevocabilità dell'accertamento sul punto, già a fronte della pronunciata sentenza rescindente.

La seconda parte della memoria, tesa a confutare la sussistenza della circostanza aggravante della quale si discute, richiama la sentenza della Corte di appello di Messina n. 1258 del 2022 che ha reso definitiva la confisca della HB s.p.a., Brick s.r.l. e Cubo s.p.a. e, comunque, introduce il medesimo tema difensivo, affrontato dalla Corte territoriale sia pure sinteticamente ma con un esito non erroneo in diritto, del rapporto tra revocatoria fallimentare e inefficacia della stessa per – eventuale – inerzia del curatore.

Infine, si richiamano argomenti circa la condotta sub capo C che, invero, non appare ascritta al ricorrente (v. p. 12 e ss.).

4.2.4. Si rileva, da ultimo, che non possono condividersi le osservazioni svolte dal ricorrente in ordine alle considerazioni contenute nella memoria difensiva, nella parte in cui si era dedotto che non era stato verificato se il presunto danno, di rilevante entità, fosse derivato dall'operazione realizzata e descritta al capo A o dal procedimento penale risultato pendente o, ancora, dall'inattività della curatela fallimentare, una volta emessa la pronuncia di accoglimento della revocatoria.

Si condividono i principi generali riportati nel ricorso e dettagliatamente riferiti in tema di rapporto tra l'azione revocatoria fallimentare e il sequestro preventivo finalizzato alla confisca, nonché circa la legittimazione del curatore fallimentare a chiedere e ottenere la revoca del sequestro preventivo finalizzato alla confisca e a impugnare provvedimenti in materia cautelare reale.

Tuttavia, si deve riscontrare che il motivo, per questa parte, appare perplesso quanto all'inerzia del curatore che è soltanto paventata ma non assistita da indicazioni specifiche e, in ogni caso, non assistito da autosufficienza. Invero, si chiede, in calce al ricorso in esame in questa sede, alla Corte di appello, ex art. 165-*bis* cod. proc. pen., di allegare, tra l'altro, la memoria difensiva depositata il 10 luglio 2025, con la documentazione unitamente a questa prodotta, con riferimento all'accoglimento della revocatoria fallimentare, la consulenza tecnica di parte svolta, sia nel procedimento di primo grado (udienza 20 novembre 2019) sia in grado di appello (del 5 maggio 2025), ma non si rinviene né l'illustrazione, né la specifica allegazione del titolo cautelare e le vicende successive che lo hanno riguardato (sequestro intervenuto in sede penale relativamente alla HB s.p.a.), né l'indicazione specifica della data di definitività della sentenza che ha accolto l'azione revocatoria promossa dalla

curatela del Fallimento Demoter e le successive vicende, intervenute in sede fallimentare, ivi comprese le iniziative intraprese dagli organi fallimentari.

Inoltre, omette di considerare il ricorrente che la Corte territoriale afferma che è intervenuta la confisca definitiva (v. p. 18 della sentenza impugnata). Dunque, l'inefficacia della scissione, nei confronti della massa, per effetto dell'accoglimento dell'azione revocatoria (secondo la stessa produzione allegata al ricorso, risalente al 2020, quanto alla decisione assunta in primo grado, per essere la sentenza di accoglimento della revocatoria nella causa tra il Fallimento Demoter s.p.a. e HB s.p.a. del 20.12.2019 – 17.1.2020), potrebbe essere stata pregiudicata – indipendentemente dalla condotta della curatela - dall'intervenuta confisca disposta in data 27 aprile 2021 e divenuta definitiva nel 2022, con la prima sentenza della Corte di appello.

In ogni caso, neppure pare al Collegio possa darsi rilievo ad eventuali condotte degli organi fallimentari, successive all'operazione di scissione in esame e, soprattutto, successive alla dichiarazione di fallimento che, secondo la Difesa, avrebbero, di fatto, impedito il recupero per asserita inerzia della curatela.

Si tratta di circostanza che, invero, inciderebbe sulla qualificazione della condotta come distrattiva, questione preclusa per effetto del giudicato progressivo. Peraltro, è noto che la nozione di distrazione è definita richiamando ora il distacco del bene dal patrimonio dell'imprenditore poi fallito (con conseguente depauperamento in danno dei creditori), che può realizzarsi in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità, non avendo incidenza su di esso la natura dell'atto negoziale con cui tale distacco si compie, né la possibilità di recupero del bene attraverso l'esperimento delle azioni apprestate a favore della curatela (Sez. 5, n. 44891 del 09/10/2008, Quattrocchi, Rv. 241830; conf., Sez. 5, n. 30830 del 05/06/2014, Di Febo, Rv. 260486), ora la specifica offensività insita nel distogliere attività alla loro naturale funzione di garanzia dei creditori (Sez. 5, n. 7555 del 30/01/2006, De Rosa, Rv. 233413, in motivazione) e, dunque, il fatto diretto ad impedire che un bene del fallito sia utilizzato per il soddisfacimento dei diritti della massa dei creditori (Sez. 5, n. 10220 del 19/09/1995, Guerrini, Rv. 203006).

In definitiva, si deve concludere nel senso che il giudice del rinvio ha illustrato le ragioni e gli elementi probatori con riferimento ad entrambe le condotte distrattive sub A e C e anche la perizia ha affrontato il tema con riferimento ad entrambe le condotte, senza limitare l'esame alla quantificazione dell'entità delle distrazioni, invece, determinando la diminuzione che dette distrazioni hanno cagionato alla massa da collegarsi ai comportamenti distrattivi degli imputati, reputando, con ragionamento ineccepibile, l'elevata gravità del danno.

5. Segue il rigetto dei ricorsi e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, ex art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso, il 12 maggio 2026

Il Consigliere estensore
Barbara Calaselice

Il Presidente
Giacomo Rocchi

Corte di Cassazione - copia non ufficiale